



DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

55 / 2020 del 26/02/2020

Oggetto: ACCORDO PER IL SUPPORTO AL TRASFERIMENTO DEI PAZIENTI IN "EMERGENZA - URGENZA" EX D.G.R. N. VIII/9014/2009 CASA DI CURA AMROSIANA S.P.A. - PRESA D'ATTO



OGGETTO: ACCORDO PER IL SUPPORTO AL TRASFERIMENTO DEI PAZIENTI IN "EMERGENZA - URGENZA" EX D.G.R. N. VIII/9014/2009 CASA DI CURA AMROSIANA S.P.A. - PRESA D'ATTO

vista la seguente proposta di deliberazione n. 70/2020, avanzata dal Direttore della Unità Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

- l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza, nell'ambito dei LEA, garantisce su tutto il territorio regionale (rif. Art. 16 L.R. 33/2009 così come modificata dalla L.R. n. 23 dell'11 agosto 2015, art. 1 co. 1 let. V e dalla Legge Regionale 22/2019), tra le altre funzioni, lo svolgimento e il coordinamento intraregionale e interregionale delle funzioni a rete relative all'indirizzo, al coordinamento e al monitoraggio dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera;
- nello svolgimento delle predette funzioni relative all'attività di emergenza urgenza extraospedaliera, il personale appartenente agli Enti del Servizio Sanitario Regionale impegnato nello svolgimento dei detti compiti è coordinato e diretto dall'AREU tramite le Articolazioni Aziendali Territoriali e le Sale Operative Regionali attraverso apposite convenzioni sottoscritte;

RICHIAMATA la D.G.R. n. VIII/9014 del 20.02.2009 ad oggetto: Determinazioni in ordine al controllo delle prestazioni sanitarie ed ai requisiti di accreditamento;

ATTESO che la citata D.G.R. n. VIII/9014 del 20.02.2009, al punto 8 del dispositivo prevede, tra l'altro, che nel caso di strutture di ricovero e cura con posti letto di degenza ordinaria che non dispongano almeno di un Pronto Soccorso e/o di una U.O. di Anestesia e Rianimazione, deve essere formalizzato un accordo con una struttura di ricovero e cura dotata di PS, DEA-EAS, per garantire, nei tempi e nei modi appropriati, il trattamento di eventuali complicanze e/o urgenze; la modulazione a livello territoriale di tale requisito sarà coordinata dall'AREU;

RICHIAMATA la DGR n. X/2933 del 19/12/2014 recante "Determinazioni in merito al miglioramento dell'attività di soccorso e assistenza ai pazienti in condizioni cliniche di urgenza", nell'allegato 4 dà indicazioni per la collaborazione tra sistema dell'emergenza territoriale e rete ospedaliera;

ATTESO che la suddetta deliberazione precisa, inoltre, che in caso di Trasporti Secondari Urgenti e in alcune situazioni specifiche è appropriato che il Servizio di Emergenza Territoriale 118, con le sue Sale Operative di Emergenza Urgenza (SOEU) con le équipes ed i mezzi di soccorso messi a disposizione dalle Articolazioni Aziendali Territoriali (AAT) di AREU, collabori, su richiesta, all'effettuazione dei trasporti sanitari urgenti, compatibilmente con le situazioni contingenti in essere;

RICHIAMATA la nota AREU del 27.04.2010, prot. n. 1446, inviata alla Direzione Generale Sanità con oggetto "D.G.R. n. VIII/9014 del 20.02.2009", recante le indicazioni relativamente alle diverse tipologie di oneri conseguenti all'organizzazione di trasporti sanitari secondari in emergenza, che prevede in particolare che gli oneri, sia di ordine organizzativo-logistico/economico che sanitario, sono totalmente a carico delle specifiche Strutture Sanitarie richiedenti il servizio stesso;

EVIDENZIATO che la Casa di Cura Ambrosiana nell'anno 2019, dopo aver sanato il pregresso debito ha richiesto contestualmente di rinnovare con AREU l'accordo per i trasporti secondari urgenti per patologie con prognosi tempo-dipendente, per gli anni 2018-2019;

VALUTATO che risulta più idoneo stipulare un nuovo accordo essendo l'ultimo scaduto nel dicembre 2017;

DATO ATTO che AREU, con propri provvedimenti deliberativi n. 106/2011, n. 35/2012 e successivi aveva già approvato la sottoscrizione e i successivi rinnovi di un accordo con la Casa di Cura Ambrosiana per il trasferimento di pazienti;

PRESO ATTO che, in ossequio alla D.G.R. n. VIII/9014 del 20.02.2009, la Casa di Cura Ambrosiana, con sede in Cesano Boscone (MI) in Piazza Mons. Moneta n. 1, ha trasmesso all'AREU, con nota del 19.02.2020 prot. 2090, in risposta alla proposta di accordo del 18.02.2020 prot. 2054, nota di accettazione per addivenire alla stipula della sottoscrizione di uno specifico accordo per ottenere un supporto organizzativo all'attività di trasporto sanitario secondario in emergenza dalla propria sede all'ASST Santi Paolo e Carlo, o altre idonee strutture sanitarie di ricovero e cura, dotate di competenze mediche specialistiche non presenti presso la Casa di Cura;

RAVVISATA la necessità per AREU, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e in ossequio alla citata D.G.R. n. VIII/9014 del 20.02.2009, di provvedere alla stipula di uno specifico accordo in assenso con la Casa di Cura Ambrosiana;

DATO ATTO che la presente convenzione si applica nel caso di pazienti degenti presso la Casa di Cura che abbiano necessità di trasporto urgente per patologie con prognosi tempo-dipendente presso l'ASST Santi Paolo e Carlo o altro ospedale di riferimento per la specifica condizione clinica;

PRECISATO che:

- il Servizio di Emergenza Territoriale 118 metterà a disposizione un mezzo di soccorso di base (MSB) con almeno due soccorritori certificati per il trasporto dei suddetti pazienti, compatibilmente con le contingenti attività di soccorso territoriale e sulla base di proprie insindacabili decisioni;
- il personale sanitario della Casa di Cura Ambrosiana, che ha in cura il paziente, mantiene la responsabilità della gestione clinica del paziente fino a che lo stesso viene preso in carico dall'équipe sanitaria della Struttura di ricovero e cura di destinazione del paziente, è facoltà del medico che ha in cura il paziente decidere le modalità di accompagnamento, ma il livello di assistenza da garantire al paziente durante il trasporto non può essere inferiore a quello assicurato dalla CDC al paziente al momento della richiesta del trasferimento. E' facoltà della SOREU 118 competente per territorio mettere a disposizione un Mezzo di Soccorso Avanzato di 2° livello (auto medica - MSA") sulla base di proprie insindacabili valutazioni di compatibilità con la situazione contingente;
- per tutto quanto non previsto dalle procedure interne alla Casa di Cura e nella procedura operativa valgono le procedure in atto presso la SOREU 118 competente per territorio;

DATO ATTO che il predetto accordo ha decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al 30.06.2020, fatti salvi gli eventuali interscambi rapporti tra le Parti a far data dal 01.01.2020, per evitare di interrompere un servizio essenziale di assistenza e trasporto reso a favore di pazienti tempo dipendenti presso Casa di Cura Ambrosiana, nelle more del perfezionamento dell'accordo, con esclusione del tacito rinnovo, e che sarà possibile

effettuare il rinnovo dell'accordo secondo le medesime modalità e forma utilizzate per il presente atto;

EVIDENZIATO che la Casa di Cura Ambrosiana riconoscerà ad AREU il rimborso delle prestazioni effettuate, in base ai costi medi regionali di riferimento determinati per MSB e MSA sostenuti dall'AREU per l'espletamento del servizio;

DATO ATTO, altresì, che, al momento del rinnovo dell'accordo, le tariffe indicate potranno subire delle variazioni al fine di consentire l'effettiva copertura dei costi sostenuti da AREU, rappresentando gli stessi il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del servizio;

PRESO ATTO della dichiarazione, di seguito allegata quale parte integrante e sostanziale della deliberazione, resa dal Proponente del procedimento che attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

per tutti i motivi in premessa indicati:

1. di prendere atto della stipula dell'accordo, il cui testo è allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tra l'AREU e la Casa di Cura Ambrosiana, con sede in Cesano Boscone (MI), per definire il supporto organizzativo all'attività di trasporto sanitario secondario in emergenza dalla sede Casa di Cura Ambrosiana medesima a quella dell'ASST Santi Paolo e Carlo, o altre idonee strutture sanitarie di ricovero e cura, dotate di competenze mediche specialistiche non presenti presso la Casa di Cura;
2. di stabilire che il predetto accordo ha decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al 30.06.2020, fatti salvi gli eventuali intercorsi rapporti a far data dal 01.01.2020 per evitare di interrompere un servizio essenziale di assistenza e trasporto reso a favore di pazienti tempo dipendenti presso Casa di Cura Ambrosiana, nelle more del perfezionamento dell'accordo e con esclusione del tacito rinnovo. Sarà possibile effettuare il rinnovo dell'accordo secondo le medesime modalità e forma utilizzate per il presente atto;
3. di precisare che l'accordo in parola si applica nel caso di pazienti degenti presso la Casa di Cura che abbiano necessità di trasporto urgente per patologie con prognosi tempo-dipendente presso l'ASST Santi Paolo e Carlo o altro ospedale di riferimento per la specifica condizione clinica;
4. di dare atto che:
 - a. il Servizio di Emergenza Territoriale 118 metterà a disposizione un mezzo di soccorso di base (MSB) con almeno due soccorritori certificati per il trasporto dei suddetti pazienti, compatibilmente con le contingenti attività di soccorso territoriale e sulla base di proprie insindacabili decisioni;
 - b. il personale sanitario della Casa di Cura Ambrosiana, che ha in cura il paziente, mantiene la responsabilità della gestione clinica del paziente fino a che lo stesso viene preso in carico dall'équipe sanitaria della Struttura di ricovero e cura di destinazione del paziente, è facoltà del medico che ha in cura il paziente decidere le modalità di accompagnamento, ma il livello di assistenza da garantire al paziente durante il trasporto non può essere inferiore a quello assicurato dalla CDC al paziente al momento della richiesta del trasferimento.

E' facoltà della SOREU 118 competente per territorio mettere a disposizione un Mezzo di Soccorso Avanzato di 2° livello (auto medica – MSA") sulla base di proprie insindacabili valutazioni di compatibilità con la situazione contingente;

- c. per tutto quanto non previsto dalle procedure interne alla Casa di Cura e nella procedura operativa valgono le procedure in atto presso la SOREU 118 competente per territorio;
5. di disporre che i proventi derivanti dal predetto accordo, consistenti nel rimborso dei costi medi regionali sostenuti dall'AREU per l'espletamento del servizio, saranno introitati dall'Azienda e contabilizzati nel Bilancio relativo all'esercizio 2020 sul seguente conto: n. 30.10.21.40 (prestazioni di soccorso extraospedaliero e stazionamento verso altri soggetti);
6. di precisare, pertanto, che, in base ai costi medi regionali di riferimento determinati per MSB, la Casa di Cura Ambrosiana riconosce ad AREU:
 - a. per ogni trasporto con MSB un costo pari a € 7,00/minuto per tutto il tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU 118;
 - b. per ogni trasporto con MSA di 2° livello un costo pari a € 17,70/minuto per tutto il tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU 118;
7. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri economici a carico del Bilancio aziendale;
8. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Dirigente della S.C. Affari Generali e Legali;
9. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).



La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Luca Filippo Maria Stucchi

Il Direttore Sanitario Giuseppe Maria Sechi

Il Direttore Generale Alberto Zoli

Il/La proponente del provvedimento Andrea Albonico



Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990. Imposta di bollo pari a € 32,00 Assolta virtualmente ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642.

ACCORDO PER I TRASPORTI SECONDARI PRECOCI E URGENTI

TRA

l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (di seguito per brevità AREU), con sede in Milano Via Alfredo Campanini n. 6, C.F./P.IVA 03128170135, in atto rappresentata dal Dott. Alberto Zoli, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale

Autorizzazione AREU - Agenzia delle Entrate n. AGE.AGEDP2MI.REGISTROUFFICIALE.0001467.04-01-2017-U

E

La Casa di Cura Ambrosiana S.p.A (di seguito per brevità CdC), con sede in Cesano Boscone (MI) Piazza Mons. Moneta n. 1, C.F./P. IVA 03463750152, in atto rappresentata da Paola Pessina , nella sua qualità di Legale Rappresentante ;

PREMESSO

- che la CdC con Decreto della Direzione Generale Sanità n. VI/48378 del 21 febbraio 2000 risulta iscritta al n. 201 del Registro Regionale delle Strutture Accreditate (agli atti press i competenti uffici aziendali);
- che la D.G.R. n. VIII/9014 del 20.02.2009, al punto 8 del dispositivo prevede, tra l'altro, che nel caso di strutture di ricovero e cura con posti letto di degenza ordinaria che non dispongano almeno di un Pronto Soccorso e/o di una U.O. di Anestesia e Rianimazione, deve essere formalizzato un accordo con una struttura di ricovero e cura dotata di PS, DEA-EAS, per garantire, nei tempi e nei modi appropriati, il trattamento di eventuali complicanze e/o urgenze; la modulazione a livello territoriale di tale requisito sarà coordinata



dall'AREU;

- che con Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale

Sanità n. 10446 del 15.10.2009 è stato approvato il documento per il trattamento, in rete territoriale, di pazienti con Infarto Miocardico;

- che con Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale

Sanità n.10068 del 18.09.2008 sono state approvate le Determinazioni in merito all'"Organizzazione in rete e criteri di riconoscimento delle unità di cura cerebrovascolari (UCV- Stroke Unit)";

- che AREU con propri provvedimenti deliberativi n. 106/2011, n.

35/2012, n. 21/2013, n. 02/2014, n. 19/2015 e n. 86/2016 aveva già

approvato e rinnovato le sottoscrizioni di un accordo con la CdC per

il trasferimento di pazienti, di cui l'ultimo rinnovo deliberato con

provvedimento n. 76 del 16.03.2017 e scaduto il 31.12.2017 e che

non si è provveduto al rinnovo dell'accordo per l'anno 2018 e 2019

visto la necessità di sanare un pregresso debito della struttura per i

trasporti effettuati negli anni precedenti.

- che la Casa di Cura Ambrosiana nell'anno 2019 ha provveduto a

sanare il suddetto debito nei confronti di AREU e contestualmente ha

richiesto il rinnovo dell'accordo anche per gli anni 2018 e 2019.

- valutato che risulta più idoneo stipulare un nuovo accordo vista la

scadenza dell'ultimo rinnovo al 31.12.2017.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 Premesse

Le premesse sono parte integrante del presente atto.



ART. 2 Oggetto

La convenzione si applica in tutti i casi in cui un paziente ricoverato presso una degenza o un paziente ambulatoriale presenti presso la CdC accusino problematiche cliniche tali da richiedere, in brevissimo tempo (entro 30'), un trasporto secondario urgente prognosi tempo-dipendente per l'esecuzione di accertamenti diagnostici, assistenza e cure presso altra Struttura Sanitaria appartenente ad una rete di patologia specifica (pazienti con IMA STEMI/ stroke ischemico/aneurisma toracico o addominale in rottura/emorragia intracranica necessitante di terapia chirurgica immediata/ trauma maggiore da trasferire a centro HUB). La CdC attiva la Sala Operativa Regionale Emergenza Urgenza - SOREU 118 competente per territorio che, nel più breve tempo possibile e compatibilmente con la gestione delle urgenze sanitarie territoriali, mette a disposizione della CdC un Mezzo di Soccorso di Base – MSB con equipaggio composto da almeno 2 soccorritori certificati per il soccorso extraospedaliero.

ART. 3 Condizioni Operative

Il personale sanitario della CdC che ha in cura il paziente mantiene la responsabilità della gestione clinica del paziente fino a che lo stesso viene preso in carico dall'équipe sanitaria del DEA dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Santi Paolo e Carlo "Ospedale San Carlo Borromeo" di Milano.

È facoltà del medico che ha in cura il paziente presso la CdC



decidere le modalità di accompagnamento, ma il livello di assistenza da garantire al paziente durante il trasporto non può essere inferiore a quello assicurato dalla CdC al paziente al momento della richiesta del trasferimento. E' facoltà della SOREU 118 competente per territorio mettere a disposizione un Mezzo di Soccorso Avanzato di 2° livello (auto medica – MSA2) sulla base di proprie insindacabili valutazioni di compatibilità con la situazione contingente.

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione, dalle procedure interne della CdC, valgono le procedure in atto presso la SOREU 118 competente per territorio.

Art. 4 Condizioni economiche

Per ogni trasporto di paziente con MSB la CdC riconosce ad AREU un costo pari a € 7,00/minuto per tutto il tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU.

Nel caso in cui la SOREU competente per territorio metta a disposizione un MSA di 2° livello, la CdC riconosce ad AREU un costo pari a € 17,70/minuto per tutto il tempo effettivo di utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU 118.

La CdC verserà quanto indicato ai capoversi precedenti entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura emessa dall'AREU.

I predetti importi/minuto sono determinati in base ai costi medi regionali di riferimento per MSB e MSA di 2° livello.

Con la stipula del presente contratto, le Parti si impegnano ad

adempire reciprocamente al dettame della legge inerente la tracciabilità dei flussi finanziari e la fatturazione elettronica.

In sede di rinnovo della convenzione le tariffe indicate potranno subire delle variazioni al fine di consentire l'effettiva copertura dei costi sostenuti da AREU, rappresentando gli stessi il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del servizio.

ART. 5 – Rapporti

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario connessi con l'espletamento dell'attività intercorrono esclusivamente tra le parti contraenti.

ART. 6 – Durata

Gli effetti del presente accordo hanno decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al 30.06.2020, fatti salvi gli eventuali intercorsi rapporti a far data dal 01.01.2020 per evitare di interrompere un servizio essenziale di assistenza e trasporto reso a favore di pazienti tempo dipendenti presso la Casa di Cura Ambrosiana S.p.A nelle more del perfezionamento della convenzione, con esclusione del tacito rinnovo.

Entrambe le parti potranno recedere con un preavviso scritto di almeno 30 giorni, tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: per AREU protocollo@pec.areu.lombardia.it – per la CdC casadicuraambrosiana@legalmail.it

Sarà possibile effettuare il rinnovo dell'accordo secondo le medesime modalità e forma utilizzate per il presente atto.



In caso di mancato pagamento, nei termini previsti nel precedente art. 4, delle fatture emesse da AREU da parte della CdC, il presente accordo si riterrà in prima istanza sospeso, e in caso di reiterazione nell'insolvenza risolto. AREU provvederà nei predetti casi ad aggiornare la competente ATS, al fine di permettere di effettuare le determinazioni di competenza, in merito alla sospensione del servizio in parola (art. 2 del presente accordo).

ART. 7 – Imposte ed oneri

Le imposte e gli oneri simili per la regolarizzazione della presente convenzione, anche ai fini dell'imposta di bollo, sono a carico della CdC.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/86.

ART. 8 – Controversie

In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione della presente convenzione, le parti tenteranno la composizione della stessa in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le parti devolveranno la controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Milano

ART. 9 - Piano di prevenzione della corruzione – Codice di comportamento

Le parti con la sottoscrizione del presente accordo, si impegnano al rispetto dei documenti Piano di prevenzione della corruzione e Codice di Comportamento (tutti visibili e consultabili sui rispettivi siti



internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

ART. 10 – Trattamento dei dati personali

Le parti, in caso di trattamento di dati personali relativi al presente contratto, garantiscono il rispetto della normativa prevista dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., a tutela della privacy.

Letto, approvato e sottoscritto, *data dell'ultima sottoscrizione.*

L'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) rappresentata dal Direttore Generale p.t. Dr. Alberto Zoli

La Casa di Cura Ambrosiana S.p.A, rappresentata dal Legale Rappresentante Paola Pessina

Le parti stipulanti approvano specificatamente l'art. 8 relativo alla competenza del Foro.

L'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) rappresentata dal Direttore Generale p.t. Dr. Alberto Zoli

La Casa di Cura Ambrosiana S.p.A, rappresentata dal Legale Rappresentante Paola Pessina



PROPOSTA DI DELIBERA N. 70/2020

Oggetto: ACCORDO PER IL SUPPORTO AL TRASFERIMENTO DEI PAZIENTI IN "EMERGENZA - URGENZA" EX D.G.R. N. VIII/9014/2009 CASA DI CURA AMROSIANA S.P.A. - PRESA D'ATTO

Attestazione

Il/La sottoscritto/a, in qualità di proponente, attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui all'oggetto.

La presente attestazione costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento di cui all'oggetto.

Milano, 24/02/2020

Il/La proponente del provvedimento

ALBONICO ANDREA

(La presente delibera è sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)